

L.R. 24/1999, n. 24, art. 16

B.U.R. 11/4/2001, n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2001, n. 089/Pres.

**Regolamento del Fondo Sociale dell'A.T.E.R. di Pordenone
(Legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 - articolo 16).**

Art. 1
(Costituzione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 è costituito il Fondo Sociale per la Provincia di Pordenone.

Art. 2
(Risorse)

1. Il Fondo Sociale è alimentato con fondi periodicamente stanziati dai seguenti soggetti:

- l'A.T.E.R. della Provincia di Pordenone;
- i Comuni della Provincia di Pordenone in cui sono ubicati alloggi di edilizia sovvenzionata in proprietà od in gestione dell'A.T.E.R.;
- la Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Di norma l'assegnazione delle risorse, quantificate su base annua, da parte dei vari soggetti ha periodicità biennale, coincidente con quella del Piano Finanziario di cui all'articolo 65, comma 5°, della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale n. 24/1999, mentre l'erogazione e l'utilizzo avviene per ciascun esercizio.

3. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse, su base annua, non inferiori al 10% dell'importo per ICI pagato dall'A.T.E.R. nell'ultimo periodo utile d'imposta. Per i comuni in cui l'A.T.E.R. non ha alloggi in proprietà, le risorse in argomento sono assegnate dall'Amministrazione comunale.

4. I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse concordando l'importo con l'A.T.E.R.

5. L'A.T.E.R. assegna risorse, su base annua, non inferiori al 50% di quelle assegnate dai Comuni nel medesimo periodo.

6. La Regione provvede con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel proprio bilancio, così come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999.

Art. 3
(Utilizzo)

1. Le risorse provenienti dalla Regione vengono utilizzate dall'A.T.E.R. per le finalità di cui all'articolo 65, comma 1°, lettera c), della legge regionale n. 75/1982 e quindi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per l'ammortamento di finanziamenti destinati alla costruzione od al recupero di alloggi. Nell'ambito delle predette finalità, la Regione dispone in ordine alla destinazione delle risorse in questione con il provvedimento di concessione del finanziamento.

2. Le risorse provenienti da ciascun Comune e la proporzionale quota proveniente dall'A.T.E.R. sono utilizzate, secondo linee concertate tra i suddetti Enti, per permettere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la realizzazione di strutture in favore di utenti di edilizia sovvenzionata nel corrispondente Comune.